



# **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA**

Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi

## **DETERMINAZIONE n. \_450\_ del \_04/05/2011\_ Prot. n. \_64749\_**

Oggetto: Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di impianti ed attività in deroga ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

### **IL DIRIGENTE**

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" Titolo I "Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti ed attività", in vigore dal 29/04/2006;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- Per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli.
- I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi da 5 a 7.
- L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate.
- Per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attività a cui l'autorizzazione generale non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.
- I gestori degli stabilimenti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.

RILEVATO che ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- Almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione il gestore degli stabilimenti, presenta all'autorità competente una domanda di adesione all'autorizzazione generale corredata dai documenti ivi prescritti.
- Tale procedura si applica anche nel caso in cui il gestore intenda effettuare una modifica dello stabilimento. Resta fermo l'obbligo di sottoporre lo stabilimento all'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifiche per effetto delle quali lo stabilimento non sia più conforme alle previsioni dell'autorizzazione generale.
- L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti.
- L'autorità competente procede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate;
- Per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo è effettuato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e i soggetti autorizzati presentano una domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti, nei sei mesi che seguono al rinnovo, durante i quali l'esercizio può essere continuato. In caso di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini previsti lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.

VISTA la L.R. n° 9 del 11/02/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente" ed in particolare l'art. 3 che individua per le Province al comma 1 lettera a) la competenza per il rilascio e i provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e attività di cui alla Parte Quinta Titolo I del D.Lgs. 152/2006;

VISTO il testo della "Domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale" con i relativi allegati, approvato con decisione del Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 4 della L.R. 9/2010 nella seduta del 04/04/2011;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 4 della L.R. 9/2010, il Comitato regionale di coordinamento ha funzioni consultive, di raccordo e coordinamento tra gli uffici regionali e provinciali per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza e pertanto gli atti del Comitato non hanno carattere vincolante;

VISTO che l'atto non comporta spese, anche future, per l'Amministrazione Provinciale e che, quindi, non richiede attestazione di regolarità contabile ed attestazione finanziaria;

VISTO lo Statuto Provinciale, art. 71;

VISTO il Decreto Presidenziale n° 20 del 12/01/2010, relativo al conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi;

### DETERMINA

- 1) di rinnovare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione generale relativa agli impianti e attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 dello stesso decreto, di seguito elencati:
  - a) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
  - b) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.
  - c) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
  - d) Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
  - e) Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso.

alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli Allegati A e B e ai seguenti allegati tecnici dell'Allegato G al presente atto:

ALLEGATO 1 - Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.

ALLEGATO 5 - Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.

ALLEGATO 6 - Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.

ALLEGATO 12 - Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.

ALLEGATO 32 - Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso.

- 2) di adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione generale relativa agli impianti e attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 dello stesso decreto, di seguito elencati:
  - a) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
  - b) Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.
  - c) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
  - d) Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
  - e) Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.
  - f) Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.
  - g) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
  - h) Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.
  - i) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g.

- j) Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.
- k) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g.
- l) Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/ g.
- m) Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.
- n) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.
- o) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g.
- p) Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.
- q) Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g.
- r) Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g.
- s) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g.
- t) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/ g.
- u) Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.
- v) Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.
- w) Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg.
- x) Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.
- y) Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
- z) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg.
- aa) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW

alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli Allegati A e B e ai seguenti allegati tecnici dell'Allegato G al presente atto:

ALLEGATO 2 - Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.

ALLEGATO 3 - Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.

ALLEGATO 4 - Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.

ALLEGATO 7 - Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/ g.

ALLEGATO 8 - Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.

ALLEGATO 9 - Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.

ALLEGATO 10 - Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.

ALLEGATO 11 - Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.

ALLEGATO 13 - Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/ g.

ALLEGATO 14 - Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.

ALLEGATO 15 - Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g.

ALLEGATO 16 - Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/ g.

ALLEGATO 17 - Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.

ALLEGATO 18 - Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.

ALLEGATO 19 - Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g.

ALLEGATO 20 - Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.

ALLEGATO 21 - Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g.

ALLEGATO 22 - Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g.

ALLEGATO 23 - Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g.

ALLEGATO 24 - Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/ g.  
ALLEGATO 25 - Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.  
ALLEGATO 26 - Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.  
ALLEGATO 27 - Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg.  
ALLEGATO 28 - Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.  
ALLEGATO 29 - Saldatura di oggetti e superfici metalliche.  
ALLEGATO 30 - Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg.  
ALLEGATO 31 - Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW

- 3) Di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - a) ALLEGATO A ó Prescrizioni e indicazioni generali per tutte le attivitàö;
  - b) ALLEGATO B ó Adempimenti comuni per la verifica e il controllo delle emissioniö;
  - c) ALLEGATO C ó Modifica dello stabilimentoö;
  - d) ALLEGATO D ó Registro della contabilità delle materie prime impiegateö;
  - e) ALLEGATO E ó Registro di manutenzione degli impianti di abbattimentoö;
  - f) ALLEGATO F ó Quadro riassuntivo delle emissioniö;
  - g) ALLEGATO G ó Allegati tecnici per le varie attivitàö;
  - h) ALLEGATO H ó Valori limite e prescrizioni basati sulle migliori tecniche disponibiliö;
  - i) ALLEGATO I ó Domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generaleö;
- 4) Di dare atto che la presente autorizzazione generale potrà essere successivamente integrata a seguito dell'individuazione di nuove fattispecie di impianti e attività in deroga;
- 5) Di dare atto che i soggetti autorizzati di cui al precedente punto 1 presentano una domanda di adesione, corredata dai documenti prescritti nel presente atto, nei sei mesi che seguono a decorrere dalla data di efficacia della presente determinazione, durante i quali l'esercizio può essere continuato. In caso di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini previsti lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni;
- 6) Di dare atto che per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attività a cui l'autorizzazione generale non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269;
- 7) Di dare atto che i gestori degli stabilimenti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.
- 8) Di dare atto che ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la presente autorizzazione generale ha durata di 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di efficacia della presente determinazione;
- 9) Di dare atto che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente autorizzazione generale comporterà l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 278 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Sono fatte salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni;

Il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti che costituiscono il presupposto della procedura;

IL DIRIGENTE  
(Dott. For. G. Ariberto Merendi)

CC

**Prescrizioni e indicazioni generali per tutte le attività**

- 1) La classificazione delle Sostanze Chimiche citate negli allegati del presente atto è riferita a quella riportata nell'Allegato H del presente documento.
- 2) I camini devono possedere una sezione di sbocco diretta in atmosfera, con orientamento verticale, priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione. L'altezza dei camini deve superare di almeno un (1) metro l'altezza del colmo del tetto da cui fuoriescono e di quelli ad esso adiacenti.
- 3) Le emissioni derivanti da apparecchiature, apparati o macchine devono essere captate nel punto più prossimo al luogo ove si generano, al fine di ottenere nel rispetto delle norme di sicurezza, flussi gassosi caratterizzati da limitata portata ed elevata concentrazione, tali da agevolare l'abbattimento delle sostanze inquinanti presenti. Non sono ammissibili di norma emissioni di impianti e/o lavorazioni in ambiente confinato e successiva immissione in atmosfera mediante aperture di ricambio dell'aria quali ventole a parete, torrini o cupolini di areazione, porte e finestre.
- 4) **Alla dichiarazione di adesione all'autorizzazione generale l'interessato è tenuto ad allegare:**
  - a) **una planimetria generale dell'impianto in scala non superiore a 1:500 nella quale sia individuata l'area occupata dall'attività produttiva e di servizio con indicati i punti di emissione;**
  - b) **stralcio della mappa topografica 1:2000 nella quale siano evidenziati, oltre allo stabilimento gli edifici circostanti, nel raggio di 100 m, con altezza più elevata dello stesso.**
  - c) **un quadro riassuntivo delle emissioni redatto secondo il modello dell'ALLEGATO F;**
- 5) In ogni caso sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria, per accertate criticità, ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
- 6) Nel caso in cui l'azienda intenda apportare modifiche all'apparato produttivo dovrà essere rispettato quanto indicato nell'ALLEGATO C.
- 7) L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento.
- 8) L'installazione di un nuovo stabilimento o impianto in caso di modifica potrà avvenire non prima di 45 giorni dalla presentazione ufficiale della domanda di adesione.
- 9) L'amministrazione provinciale può negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o in zone che richiedono una particolare tutela ambientale.

## ALLEGATO 1

### **IMPIANTI PER LA RIPARAZIONE E VERNICIATURA DI CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI, MEZZI E MACCHINE AGRICOLE CON UTILIZZO DI IMPIANTI A CICLO APERTO E UTILIZZO COMPLESSIVO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 20 kg.**

#### **A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale**

La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole, secondo quanto stabilito dalla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che utilizzano un quantitativo di prodotti vernicianti non superiori a 20 kg/giorno; rientrano nella presente autorizzazione anche le attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di motoveicoli.

Nel caso in cui l'attività richieda l'uso di un quantitativo di prodotti vernicianti superiore a quanto indicato per la specifica attività nell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/2006 l'autorizzazione generale non è utilizzabile e deve essere richiesta l'autorizzazione secondo le modalità indicate dagli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/2006.

#### **B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali**

- 1) I prodotti vernicianti utilizzati devono essere conformi, per il contenuto massimo di COV, ai valori limite del D.Lgs. 27 marzo 2006 n. 161. Se i prodotti, per essere pronti all'uso, richiedono di essere diluiti con solventi, i valori limite si applicano soltanto al prodotto pronto all'uso come preparato in seguito all'aggiunta.
- 2) Per vernice, fondo, primer a base acquosa, si intende un rivestimento la cui viscosità e' regolata mediante l'uso di acqua come definito dall'art. 2, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 27 marzo 2006 n. 161.
- 3) Le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione di prodotti vernicianti, compresi i fondi e gli stucchi applicati a spruzzo, anche se riferite a ritocchi, devono essere eseguite in idonee cabine o tunnel dotati di impianti per la captazione degli effluenti e l'abbattimento del particolato. Il sistema di abbattimento si deve comporre di almeno uno stadio di filtrazione per l'abbattimento del particolato. Le cabine degli impianti nuovi devono essere predisposte per l'eventuale futuro impiego di filtri a carboni attivi.
- 4) Le emissioni derivanti dalle fasi di carteggiatura a macchina, di saldatura e di taglio a caldo devono essere trattate mediante filtrazione a secco per l'abbattimento del particolato.
- 5) Le operazioni di lavaggio con solventi delle apparecchiature per l'applicazione delle vernici devono essere condotte in apposite macchine o in cabina di verniciatura.
- 6) Le cabine di verniciatura devono avere emissioni contenute entro i seguenti limiti:

SOV (composti organici volatili)                      2 kg/h

come somma delle SOV di classe III, IV e V di cui al punto 3 dell'allegato H del presente documento.

- 7) Con periodicità biennale dovrà essere eseguito un autocontrollo alle emissioni per verificare il rispetto dei valori limite di cui al punto 6), con le modalità previste dall'Allegato B.
- 8) I consumi di prodotti vernicianti e di solventi organici volatili utilizzati (contenuti in tutti i prodotti vernicianti utilizzati, nei diluenti per la diluizione dei prodotti e compresi quelli utilizzati nelle operazioni di pulizia e lavaggio degli impianti e delle apparecchiature) devono essere annotati, con frequenza trimestrale, su apposito registro conforme al modello di seguito riportato.

| Mese/anno | Tipologia Prodotto | Denominazione prodotto | Produttore | Quantità mensile utilizzata | % COV | Quantità di COV (kg) | Estremi documenti fiscali acquisto |
|-----------|--------------------|------------------------|------------|-----------------------------|-------|----------------------|------------------------------------|
|           |                    |                        |            |                             |       |                      |                                    |
|           |                    |                        |            |                             |       |                      |                                    |
|           |                    |                        |            |                             |       |                      |                                    |
|           |                    |                        |            |                             |       |                      |                                    |
|           |                    |                        |            |                             |       |                      |                                    |
|           |                    |                        |            |                             |       |                      |                                    |
|           |                    |                        |            |                             |       |                      |                                    |

Il registro deve avere pagine numerate, firmate dal gestore dello stabilimento e vidimate dal Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi della Provincia di Pistoia; deve essere conservato in azienda e messo a disposizione delle autorità preposte al controllo per una durata di tempo pari ad almeno quella della validità dell'autorizzazione di carattere generale.

- 9) La Ditta dovrà allegare alla dichiarazione di avvalersi della presente autorizzazione, una relazione in cui sia riportata la valutazione del consumo massimo teorico di solventi dell'attività calcolato considerando la capacità nominale, le eventuali limitazioni tecniche, i prodotti utilizzati (materie prime e ausiliari contenenti solvente) per lo svolgimento dell'attività e per la pulizia delle apparecchiature. Si ricorda che nel suddetto calcolo possono essere detratti i COV recuperati per riutilizzo.

## ALLEGATO 1

### **IMPIANTI PER LA RIPARAZIONE E VERNICIATURA DI CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI, MEZZI E MACCHINE AGRICOLE CON UTILIZZO DI IMPIANTI A CICLO APERTO E UTILIZZO COMPLESSIVO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 20 kg.**

#### **A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale**

La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole, secondo quanto stabilito dalla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che utilizzano un quantitativo di prodotti vernicianti non superiori a 20 kg/giorno; rientrano nella presente autorizzazione anche le attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di motoveicoli.

Nel caso in cui l'attività richieda l'uso di un quantitativo di prodotti vernicianti superiore a quanto indicato per la specifica attività nell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/2006 l'autorizzazione generale non è utilizzabile e deve essere richiesta l'autorizzazione secondo le modalità indicate dagli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/2006.

#### **B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali**

- 1) I prodotti vernicianti utilizzati devono essere conformi, per il contenuto massimo di COV, ai valori limite del D.Lgs. 27 marzo 2006 n. 161. Se i prodotti, per essere pronti all'uso, richiedono di essere diluiti con solventi, i valori limite si applicano soltanto al prodotto pronto all'uso come preparato in seguito all'aggiunta.
- 2) Per vernice, fondo, primer a base acquosa, si intende un rivestimento la cui viscosità e' regolata mediante l'uso di acqua come definito dall'art. 2, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 27 marzo 2006 n. 161.
- 3) Le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione di prodotti vernicianti, compresi i fondi e gli stucchi applicati a spruzzo, anche se riferite a ritocchi, devono essere eseguite in idonee cabine o tunnel dotati di impianti per la captazione degli effluenti e l'abbattimento del particolato. Il sistema di abbattimento si deve comporre di almeno uno stadio di filtrazione per l'abbattimento del particolato. Le cabine degli impianti nuovi devono essere predisposte per l'eventuale futuro impiego di filtri a carboni attivi.
- 4) Le emissioni derivanti dalle fasi di carteggiatura a macchina, di saldatura e di taglio a caldo devono essere trattate mediante filtrazione a secco per l'abbattimento del particolato.
- 5) Le operazioni di lavaggio con solventi delle apparecchiature per l'applicazione delle vernici devono essere condotte in apposite macchine o in cabina di verniciatura.
- 6) Le cabine di verniciatura devono avere emissioni contenute entro i seguenti limiti:

SOV (composti organici volatili)                      2 kg/h

come somma delle SOV di classe III, IV e V di cui al punto 3 dell'allegato H del presente documento.

- 7) Con periodicità biennale dovrà essere eseguito un autocontrollo alle emissioni per verificare il rispetto dei valori limite di cui al punto 6), con le modalità previste dall'Allegato B.
- 8) I consumi di prodotti vernicianti e di solventi organici volatili utilizzati (contenuti in tutti i prodotti vernicianti utilizzati, nei diluenti per la diluizione dei prodotti e compresi quelli utilizzati nelle operazioni di pulizia e lavaggio degli impianti e delle apparecchiature) devono essere annotati, con frequenza trimestrale, su apposito registro conforme al modello di seguito riportato.

| Mese/anno | Tipologia Prodotto | Denominazione prodotto | Produttore | Quantità mensile utilizzata | % COV | Quantità di COV (kg) | Estremi documenti fiscali acquisto |
|-----------|--------------------|------------------------|------------|-----------------------------|-------|----------------------|------------------------------------|
|           |                    |                        |            |                             |       |                      |                                    |
|           |                    |                        |            |                             |       |                      |                                    |
|           |                    |                        |            |                             |       |                      |                                    |
|           |                    |                        |            |                             |       |                      |                                    |
|           |                    |                        |            |                             |       |                      |                                    |
|           |                    |                        |            |                             |       |                      |                                    |

Il registro deve avere pagine numerate, firmate dal gestore dello stabilimento e vidimate dal Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi della Provincia di Pistoia; deve essere conservato in azienda e messo a disposizione delle autorità preposte al controllo per una durata di tempo pari ad almeno quella della validità dell'autorizzazione di carattere generale.

- 9) La Ditta dovrà allegare alla dichiarazione di avvalersi della presente autorizzazione, una relazione in cui sia riportata la valutazione del consumo massimo teorico di solventi dell'attività calcolato considerando la capacità nominale, le eventuali limitazioni tecniche, i prodotti utilizzati (materie prime e ausiliari contenenti solvente) per lo svolgimento dell'attività e per la pulizia delle apparecchiature. Si ricorda che nel suddetto calcolo possono essere detratti i COV recuperati per riutilizzo.

## ALLEGATO 6

### **IMPIANTI PER LA VERNICIATURA, LACCATURA, DORATURA DI MOBILI ED ALTRI OGGETTI IN LEGNO CON UTILIZZO COMPLESSIVO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 50 kg/giorno.**

#### **A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale**

La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno, secondo quanto stabilito dalla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che consumano un quantitativo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g;

Nel caso in cui l'attività richieda l'uso di un quantitativo di solventi superiore a quanto indicato per la specifica attività nell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/2006 l'autorizzazione generale non è utilizzabile e deve essere richiesta l'autorizzazione secondo le modalità indicate dagli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/2006.

#### **B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l'attività**

- 1) Nel caso di utilizzo di prodotti vernicianti a base di solvente organico, fatta eccezione per le vernici poliuretatiche, è vietato preparare il prodotto verniciante aggiungendo sostanze organiche volatili che appartengono a classi inferiori alla III secondo la classificazione di cui al punto 3 dell'allegato H;
- 2) I prodotti vernicianti utilizzati devono essere conformi, per il contenuto massimo di COV, ai valori limite del D.Lgs. 27 marzo 2006 n. 161. Se i prodotti, per essere pronti all'uso, richiedono di essere diluiti con solventi, i valori limite si applicano soltanto al prodotto pronto all'uso come preparato in seguito all'aggiunta.
- 3) Per vernice, fondo, primer a base acquosa, si intende un rivestimento la cui viscosità è regolata mediante l'uso di acqua come definito dall'art. 2, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 27 marzo 2006 n. 161. I prodotti vernicianti all'acqua devono contenere un quantitativo massimo di COV come da Allegato II al D.Lgs. 161/2006.
- 4) Le emissioni in atmosfera generate dai sistemi di applicazione a spruzzo, indipendentemente dal tipo di prodotto verniciante, devono essere convogliate ad un impianto di abbattimento per il particolato derivante dall'over-spray, che corrisponda ad una delle seguenti tipologie:
  - velo d'acqua e rampe di ugelli di nebulizzazione
  - velo d'acqua e filtro a secco
  - filtri a secco
- 5) Le emissioni in atmosfera di polveri originate dalle lavorazioni meccaniche in genere (tranciatura, macinazione, troncatura, spianatura, taglio, squadratura, bordatura, profilatura, bedanatura, carteggiatura, levigatura, satinatura, ecc.) devono essere convogliate ad un impianto di abbattimento che comprenda almeno una sezione di filtraggio a secco (es. filtro a maniche, filtro a tasche, ecc.) opportunamente dimensionata per separare il tipo di particolato da trattare.

Nel caso l'impresa intenda installare un ciclone separatore per trattenere il particolato di maggiore dimensione occorre comunque installare, in serie, una sezione di filtraggio a secco come sopra specificato.

Qualora i trucioli e le segature derivanti dalle lavorazioni meccaniche vengano convogliate in un silos, questo deve avere le aperture di sfiato, per espellere l'aria di trasporto, dotate di una sezione di filtraggio a secco che rispetti le specifiche sopra indicate.

- 6) Poiché l'applicazione di prodotti vernicianti in autoclave, a tampone, a pennello o tramite immersione o irrorazione (flow-coating) evita la formazione dell'over-spray, non sono previste misure di contenimento per il particolato
- 7) Le operazioni di lavaggio con solventi delle apparecchiature per l'applicazione delle vernici devono essere condotte in apposite macchine o in cabina di verniciatura.
- 8) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni superiori ai valori limite indicati nell'Allegato H del presente documento.
- 9) Con periodicità biennale dovrà essere eseguito un autocontrollo alle emissioni per verificare il rispetto dei valori limite di cui al punto 8), con le modalità previste dall'Allegato B; fanno eccezione gli stabilimenti in cui viene fatto uso esclusivo di prodotti vernicianti a base acquosa ove possono non essere effettuate verifiche periodiche.
- 1) I consumi di prodotti vernicianti e di solventi organici volatili utilizzati (contenuti in tutti i prodotti vernicianti utilizzati, nei diluenti per la diluizione dei prodotti e compresi quelli utilizzati nelle operazioni di pulizia e lavaggio degli impianti e delle apparecchiature) devono essere annotati, con frequenza trimestrale, su apposito registro conforme al modello di seguito riportato.

| Mese/anno | Tipologia Prodotto | Denominazione prodotto | Produttore | Quantità mensile utilizzata | % COV | Quantità di COV (kg) | Estremi documenti fiscali acquisto |
|-----------|--------------------|------------------------|------------|-----------------------------|-------|----------------------|------------------------------------|
|           |                    |                        |            |                             |       |                      |                                    |
|           |                    |                        |            |                             |       |                      |                                    |
|           |                    |                        |            |                             |       |                      |                                    |
|           |                    |                        |            |                             |       |                      |                                    |
|           |                    |                        |            |                             |       |                      |                                    |
|           |                    |                        |            |                             |       |                      |                                    |
|           |                    |                        |            |                             |       |                      |                                    |

Il registro deve avere pagine numerate, firmate dal gestore dello stabilimento e vidimate dal Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi della Provincia di Pistoia; deve essere conservato in azienda e messo a disposizione delle autorità preposte al controllo per una durata di tempo pari ad almeno quella della validità dell'autorizzazione di carattere generale.

## ALLEGATO 7

### **IMPIANTI PER LA VERNICIATURA DI OGGETTI VARI IN METALLI O VETRO CON UTILIZZO COMPLESSIVO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 50 kg/giorno**

#### **A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale**

La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro, secondo quanto stabilito dalla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che utilizzano complessivamente un quantitativo massimo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno

Nel caso in cui l'attività richieda l'uso di un quantitativo di solventi superiore a quanto indicato per la specifica attività nell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/2006 l'autorizzazione generale non è utilizzabile e deve essere richiesta l'autorizzazione secondo le modalità indicate dagli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/2006.

#### **B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l'attività**

- 1) Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti.
- 2) I prodotti vernicianti utilizzati devono essere conformi, per il contenuto massimo di COV, ai valori limite del D.Lgs. 27 marzo 2006 n. 161. Se i prodotti, per essere pronti all'uso, richiedono di essere diluiti con solventi, i valori limite si applicano soltanto al prodotto pronto all'uso come preparato in seguito all'aggiunta
- 3) Per vernice, fondo, primer a base acquosa, si intende un rivestimento la cui viscosità e' regolata mediante l'uso di acqua come definito dall'art. 2, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 27 marzo 2006 n. 161. I prodotti vernicianti all'acqua devono contenere un quantitativo massimo di COV come da Allegato II al D.Lgs. 161/2006.
- 4) Le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano.
- 5) Per le operazioni di verniciatura a spruzzo l'impianto deve essere munito di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri.
- 6) Durante l'effettuazione di eventuali operazioni di levigatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri;
- 7) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni superiori ai valori limite indicati nell'Allegato H del presente documento.
- 8) Con periodicità biennale dovrà essere eseguito un autocontrollo alle emissioni per verificare il rispetto dei valori limite di cui al punto 7), con le modalità previste dall'Allegato B.

- 9) I consumi di prodotti vernicianti e di solventi organici volatili utilizzati (contenuti in tutti i prodotti vernicianti utilizzati, nei diluenti per la diluizione dei prodotti e compresi quelli utilizzati nelle operazioni di pulizia e lavaggio degli impianti e delle apparecchiature) devono essere annotati, con frequenza trimestrale, su apposito registro conforme al modello di seguito riportato.

| <b>Mese/anno</b> | <b>Tipologia Prodotto</b> | <b>Denominazione prodotto</b> | <b>Produttore</b> | <b>Quantità mensile utilizzata</b> | <b>% COV</b> | <b>Quantità di COV (kg)</b> | <b>Estremi documenti fiscali acquisto</b> |
|------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------|---|
|                  |                           |                               |                   |                                    |              |                             |   |
|                  |                           |                               |                   |                                    |              |                             |   |
|                  |                           |                               |                   |                                    |              |                             |   |
|                  |                           |                               |                   |                                    |              |                             |   |
|                  |                           |                               |                   |                                    |              |                             |   |
|                  |                           |                               |                   |                                    |              |                             |   |
|                  |                           |                               |                   |                                    |              |                             |   |

Il registro deve avere pagine numerate, firmate dal gestore dello stabilimento e vidimate dal Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi della Provincia di Pistoia; deve essere conservato in azienda e messo a disposizione delle autorità preposte al controllo per una durata di tempo pari ad almeno quella della validità dell'autorizzazione di carattere generale.